

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4900

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORGOGLIO

Presentata il 14 giugno 1990

Riapertura del termine previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 982, per l'assunzione della titolarità di farmacie rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati ha approvato la legge 16 marzo 1990, n. 48, per riconoscere la titolarità di farmacie ai farmacisti che abbiano gestito in via provvisoria per almeno tre anni una farmacia urbana; si ritiene necessario pertanto prevedere anche una sanatoria per le farmacie rurali.

È pur vero che a queste ultime è già stata concessa una sanatoria con la legge 22 dicembre 1984, n. 892, però i concorsi per sedi vacanti non vengono espletati nel rispetto del disposto della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Infatti il primo comma dell'articolo 3 della suddetta legge prevede che i concorsi debbano essere « *omissis* » ... banditi entro il mese di marzo di ogni anno dispari ».

Un esempio del non rispettato citato articolo è la situazione venutasi a creare nella provincia di Torino, poiché l'ultimo concorso si è concluso 15 anni fa e per quello in corso, bandito nel mese di giugno 1988, si prevedono tempi di espletamento assai lunghi, visti anche i numerosi ricorsi presentati al tribunale amministrativo regionale.

Attualmente le gestioni provvisorie di farmacie rurali in Italia sono circa 400 e rispetto alle urbane hanno caratteristiche diverse e penalizzanti per i disagi e le difficoltà di un servizio farmaceutico da fornire in piccoli centri abitati di zone disagiate.

Normalmente l'autorizzazione per la gestione provvisoria di farmacie rurali viene data poiché i vincitori delle sedi, in

base al concorso, non le accettano per le difficoltà citate, ed i sindaci devono fornire comunque un servizio alla collettività.

Si richiede pertanto una sanatoria, che proroghi i termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, recante: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali, per i seguenti motivi:

a) i tempi di espletamento dei concorsi non rispettano l'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, (concorsi da bandirsi entro il mese di marzo di ogni anno dispari) e quindi non viene fornita la possibilità ai gestori provvisori di acquisire la titolarità;

b) verrebbe a crearsi, nel caso di sanatoria solo per le urbane, una discriminazione, poiché, stante quanto descritto al punto precedente, esistono gestioni provvisorie rurali da 8 o 9 anni, e che non hanno potuto beneficiare della sanatoria del 1984;

c) nella legge di sanatoria per le urbane vengono previste nuove modalità di assegnazione delle gestioni provvisorie, nuove modalità che dovrebbero essere previste anche per l'assegnazione di quelle rurali;

d) esistono fondati motivi di incostituzionalità della legge di sanatoria 16 marzo 1990, n. 48, perché prevista solo per le farmacie urbane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano ai soggetti che abbiano maturato diritto ad avvalersene alla data di entrata in vigore della presente legge.